

Edited by

Prof. Dr. Stephan Dusil (Tübingen)

Prof. Dr. Elisabetta Fiocchi Malaspina (Zürich)

Prof. Dr. Franck Roumy (Paris)

Prof. Dr. Martin Schermaier (Bonn)

Prof. Dr. Mathias Schmoeckel (Bonn)

Prof. Dr. Andreas Thier M.A. (Zürich)

Reviewed by: Arduino Maiuri

Laura D'Amati, Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana

Cacucci Editore, Bari 2021, 230 p., ISBN 979-12-5965-024-5, 25 €.

Published on 28/07/2022

Recommended citation: Reviewed by: Arduino Maiuri, Laura D'Amati, Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana, in forum historiae iuris, 28/07/2022, <https://forhistiur.net/2022-07-maiuri/>

- 1 Il volume, pregevole nella sua rifinitura e ricco di riferimenti interni, si articola in tre macrosezioni, rispettivamente dedicate a *La popolazione dell'oltretomba* (pp. 1-26), *Il rituale funerario* (pp. 27-106) e *Il sepulchrum e il locus religiosus* (pp. 107-172). Quest'ultima ospita anche *Qualche riflessione di sintesi* (pp. 169-172), in cui vengono enucleati singoli spunti emersi nello sviluppo del discorso. Un ricco e variegato *Indice bibliografico* (pp. 173-220), una tavola delle *Abbreviazioni* (p. 221) ed un *Indice delle fonti* diviso per tematiche (giuridiche, letterarie ed epigrafiche, pp. 223-230) corredano il testo, garantendone una lettura più agile e documentata.
- 2 Un pregio intrinseco è rappresentato dal fatto stesso che le argomentazioni poggiano costantemente su un solido e poderoso apparato testimoniale, con un equo bilanciamento di documenti antichi e moderni. Una distinzione basilare, segnalata a p. 6, si ricava dalle *Institutiones* di Gaio (2, 4): le *res sacrae* sono consacrate ai *Superi* (scil. *Dei*), mentre le *res religiosae* sono rimesse ai *Manes*, dunque per converso agli *Inferi*. Seguono altri riferimenti particolarmente rilevanti sul piano orientativo, anch'essi da intendersi come la premessa spontanea di successivi enunciati: il sostantivo *religio*, ad esempio, informa di sé «le cose lasciate in disparte, non soggette all'azione dell'uomo, e che per questo motivo dovevano essere necessariamente separate dal mondo dei vivi»¹. Alla base vi sarebbe dunque il radicale del verbo *relinquo*, «lascio» (gr. *λείπω*), il che dà adito ad uno spettro davvero ampio di implicazioni, dal momento che, com'è noto, la ricostruzione etimologica di questo termine cruciale non è ancora esente da dubbi².
- 3 Gli argomenti trattati sono costantemente corredati da una casistica varia ed articolata di note a piè di pagina, come quella relativa al magistero di Mario Talamanca sul *commercium* (ed in particolare sulla estraneità delle *res divini iuris* rispetto ai rapporti giuridici privati e la conseguente attribuzione della definizione di *res extra commercium*)³; o il riscontro dettagliato del discorso tenuto dal «narratore simposiale» Nicerote nel *Satyrikon* di Petronio⁴; o il rinvio ai contesti relativi ai *morts malfaisants*, distanti nel tempo ma sostanzialmente equipollenti e affini⁵, *exemplum* paradigmatico dell'impostazione metodologica seguita nell'opera⁶; ovvero le note esplicative di altri concetti di basilare importanza nel sistema giuridico e religioso romano,

1 DMS (l'acronimo con cui d'ora in avanti si proporranno le citazioni testuali dirette, per comodità di riferimento), p. 7 s., con il richiamo di Gell., *Noct. Att.*, 4, 9, 8 e Macr., *Sat.* 3, 3, 8. Anche quando, come in questo caso, le fonti evocate risultino tra loro distanti nel tempo, l'A. non manca di accostarle precisando i relativi contesti, in modo da consentire al lettore una migliore fruizione del testo.

2 La bibliografia al riguardo sarebbe sterminata, ma qui può essere utile ricordare, anche solo a livello programmatico, il recente studio di M.E. Cairo, *Religio como elemento central de la identica romana en De divinatione de Cicerón*, «Quaderni Urbinati di Cultura Classica», N.S., 114, 2016, pp. 75-96: nella cultura latina il concetto di *religio* non era limitato al semplice piano sacrale, ma costituiva un intrinseco riferimento identitario.

3 DMS, p. 9, n. 30.

4 DMS, p. 18, n. 60 (il riferimento è a Petr., *Sat.* 62, 4-14).

5 Plin., *Epist.* 7, 25, 5-6 e Plaut., *Most.* 502.

6 DMS, p. 19, n. 61. Non a caso tale espressione programmatica verrà riproposta più avanti, corredata da altri riscontri testuali (p. 152 e n. 126).

quali il *mundus*, «la misteriosa fossa circolare rituale scavata, come si pensa, al momento della fondazione della città»⁷, la *pax deorum*⁸, il *funus acerbum*⁹, le *leges sumptuariae*¹⁰, le *imagines maiorum*¹¹, il precetto decemvirale *hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito*¹², il concetto di *sepulchrum*¹³ e la distinzione programmatica tra *locus religiosus*, ossia atto ad ospitare le *reliquiae hominis*¹⁴, e *purus*, cioè «né sacro, né santo, né religioso», con la conseguenza che «apparteneva al *ius humanum* e sottostava alle sue regole»¹⁵.

- 4 Spesso è dato rinvenire nel testo *excursus* che non si limitano ad integrare i concetti fondamentali, ma li arricchiscono pregevolmente, sviscerando i dati salienti dei temi trattati: sempre a titolo di esempio si può menzionare l'articolata casistica relativa al riconoscimento del *iustum sepulchrum* in fattispecie specifiche, come quella dello *status servile*¹⁶, degli esseri prodigiosi¹⁷ e dei nati-morti¹⁸, il che consente di concludere che «quella che veniva in considerazione ai fini del riconoscimento del carattere religioso del *locus* era la *persona* in

7 DMS, p. 24, n. 75. Segue un elenco estremamente dettagliato di testi di riferimento, sia antichi che moderni, tra i quali si staglia la voce *mundus* riportata nel *De verborum significatu* di Festo (p. 144 Lindsay).

8 DMS, p. 51 s., n. 75, cui qui si possono aggiungere la monografia di C.B. Champion, *The Peace of the Gods. Elite Religious Practices in the Middle Roman Republic*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 2017, recensita, tra gli altri, da F. Santangelo, «The American Historical Review», 124, 2019, pp. 308-309, ed il contributo di Y. Berthelet, *Religion et vie politique sous la République romaine: l'exemple de la divination publique*, «Pallas», 111, 2019, pp. 41-63.

9 DMS, p. 53 s., n. 78. Le fonti antiche sono Serv., *ad Aen.* 11, 143; Tac., *Ann.* 13, 17, 5; Verg., *Aen.* 6, 426-429; Sen., *Dial.* 9, 11, 7 e 10, 20, 5; *Epist.* 122, 10.

10 DMS, p. 58, n. 93.

11 DMS, p. 62, n. 101. Il tema della *persona* presenta un'intrinseca trasversalità, essendo affrontato da settori non di rado paralleli e tendenzialmente poco comunicanti tra di loro, come quello drammaturgico, antropologico, archeologico, storico-religioso e naturalmente giuridico. La costante attenzione rivolta dall'A. alle acquisizioni di branche disciplinari adiacenti e complementari rappresenta dunque un altro dei suoi pregi essenziali (cfr. e.g. il richiamo esplicito agli studi di M. Bettini e dei suoi allievi G. De Sanctis e M. Lentano in DMS, p. 68, n. 115 s., ma numerosi sarebbero gli esempi analoghi).

12 Tab. 10, 1 (ex Cic., *Leg.* 2, 23, 58), integrabile con la testimonianza decisamente seriore, in quanto altomedioevale, di Isidoro di Siviglia (*Or.* 15, 11, 1). La ricchissima documentazione si fonda sullo studio di M. Fiorentini, *Rescriptum DIVI Hadriani de his, qui in civitate sepeliunt*, in A.F. Uricchio, M. Casola (a cura di), *Liber amicorum per Sebastiano Tafaro. L'uomo, la persona, il diritto*, I, Cacucci Editore, Bari, 2019, pp. 295-312: cfr. DMS, p. 90 s., n. 172. Del resto fin dall'*incipit* l'A. esprime una viva gratitudine per l'ausilio offertole dalle ricerche dell'autorevole studioso livornese.

13 DMS, p. 108 s. e n. 4.

14 DMS, pp. 144-153.

15 DMS, p. 154. Cfr. Ulp. 25 *ad ed. D.* 11, 7, 2, 4.

16 DMS, pp. 115-118.

17 DMS, pp. 118-127.

18 DMS, p. 128 s.

qualsiasi suo declinare, considerata tale nella vita e nella morte»¹⁹. In perfetta armonia con questa chiave di lettura è anche il riferimento al pieno godimento da parte dell'*hospes* della tutela necessaria in caso di malattia e del *ius sepulchri* in caso di decesso, in quanto libero esponente di una comunità civica degna del massimo rispetto²⁰.

5 Occorre peraltro segnalare che non di rado l'analisi attenta e documentata delle fonti consente di pervenire a conclusioni indipendenti e significative. Si pensi, in chiave programmatica, all'«assunto che per il diritto non era tanto considerevole la pratica di trattamento utilizzata, quanto il corretto svolgimento del rituale funerario, perché solo in tal modo, sussistendo i requisiti prescritti dal *ius civile*, poteva avvenire la trasformazione del luogo interessato in un *locus religiosus*»²¹; o alla critica serrata dei «motivi 'ambientalisti'» arbitrariamente trasposti dal presente al passato²²; o alla lettura integrata dei tratti sostanziali del diritto pontificio, che «esigeva il rispetto di un complesso rituale per assicurare al defunto una giusta sepoltura, idonea a rendere pace alla sua anima, e ad includerlo nel novero degli Dei familiari», e del diritto civile, sostanzialmente ispirato «dal punto di vista del regime giuridico dei beni» e quindi dal rilievo conferito all'*exitus* sotto il duplice binario religioso e giuridico-economico²³; o ancora al taglio prospettico decisamente assertivo con cui si fa cenno alla prossima uscita di nuove pubblicazioni, previste o in corso di stampa, segno evidente di una immersione a tutto tondo nella materia trattata²⁴.

6 In considerazione di quanto è finora emerso, si può dunque concludere che il testo procede secondo un impianto metodologico costruttivo e ragionato, obbedendo a parametri scientifici di prim'ordine e richiamandosi costantemente anche per questa ragione alla produzione degli autori che si sono già occupati dei temi di volta in volta affrontati, e non solo sotto il profilo segnatamente giuridico.

19 *DMS*, p. 129.

20 *DMS*, p. 132 s.

21 *DMS*, p. 73.

22 *DMS*, p. 87, n. 164.

23 *DMS*, p. 152 s.

24 Quanto agli intendimenti programmatici risulta emblematica la chiusura del secondo capitolo, allorché l'A., ponendo in evidenza come spesso le offerte di cibo lasciate dai familiari sui sepolcri dei defunti fossero razziate dagli *esurientes*, promette «di approfondire in un lavoro successivo se detta azione, avendo una qualche attinenza con il culto dei morti, nell'elaborazione giurisprudenziale potesse essere stata considerata o meno un *sacrilegium*» (*DMS*, p. 106). Una sapida anteprima viene invece prospettata in *DMS*, p. 129, n. 60, da cui si apprende che «il lavoro, dal titolo *La sepoltura non è per tutti*, è stato consegnato per la stampa negli Studi in onore di un Maestro, che vogliamo omaggiare con una sorpresa: il che mi impone di non poter indicare, al momento, alcun ragguglio bibliografico». Ed in effetti l'assenza del suddetto corredo rappresenta un *unicum* in tutto il volume.